

TI_GERICHTE 33.2000.62 vom 16. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2000.62

FR: TI_GERICHTE 33.2000.62 du 16 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 33.2000.62 del 16 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;

E. 2

per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;

E. 3

i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi." Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale (cfr. art. 278 cpv. 1 CC). In tal caso si applicano dunque gli art. 159 cpv. 2 e 163 CC, secondo i quali i coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della prole. Nel caso in cui uno dei coniugi non adempie i suoi doveri familiari o se i genitori sono in disaccordo circa i loro rispettivi contributi per i bisogni della famiglia, gli art. 172 e 173 CC permettono di richiedere al giudice di prendere delle misure di protezione dell'unione coniugale. Il giudice potrà così richiamare i coniugi ai loro doveri e cercare di conciliarli; ad istanza di un coniuge, stabilirà inoltre i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia o la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole (cfr. P. Meier/M. Stettler, op. cit., n. 490). Quando la vita comune è sospesa a seguito di separazione legale o di divorzio la cura e l'educazione sono assunte dal genitore titolare della custodia, mentre l'altro genitore è debitore di prestazioni pecuniarie fissate nella procedura giudiziaria (cfr. art. 276 cpv. 2; art. 176 cpv. 3; art. 137 cpv. 2 e art. 133 CC). Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cfr. art. 285 cpv. 1; 133 cpv. 1; F. Werro, *Concubinage, mariage et démariage*, Berna 2000, n. 940 segg.; P. Meier/M. Stettler, op. cit., n. 491). Al debitore del contributo deve in ogni caso essere garantito almeno il fabbisogno minimo. L'eventuale ammanco rimane a carico del figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Secondo le circostanze potrà essere tenuto conto, in luogo e vece del reddito effettivo, di quello ipoteticamente conseguibile facendo uso di buona volontà (Wullschleger in: *Praxiskommentar Scheidungsrecht*, Basilea 2000, pag. 158, n.21.15c; *Berner Kommentar*, edizione 1997, nota 58 ad art. 285). Se i genitori non sono mai stati uniti in matrimonio, il titolare dell'autorità

parentale e della custodia (in generale la madre, cfr. art. 298 cpv. 1 CC) fornisce le cure e l'educazione, l'altro genitore degli alimenti (cfr. art. 276 cpv. 2 CC) fissati in una convenzione (cfr. art. 287 cpv. 1 CC) o in una sentenza (cfr. art. 280 cpv. 3 e art. 279 CC). Ciò vale sia nel caso in cui i genitori vivano separati, sia in caso di convivenza. Infatti il genitore che vive con il figlio, ma che non ha l'autorità parentale, non ha nemmeno la custodia, essendo quest'ultima una possibile, ma non automatica, conseguenza della prima (cfr. Berner Kommentar, Berna 1997, n. 89 segg. ad art. 276 CC; C. Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und das übrigen Verwandtschaftsrechts, Berna 1999, pag. 194-195). Con la modifica del CC relativa al diritto del divorzio, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, è stata tuttavia introdotta, per i genitori divorziati o che rinunciano a unirsi in matrimonio, la possibilità di richiedere di mantenere o di farsi attribuire l'autorità parentale congiunta, a condizione, in particolare, che sottopongano al giudice per omologazione, rispettivamente all'autorità tutoria per approvazione, una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi le spese del suo mantenimento (cfr. art. 133 cpv. 3 e art. 298a CC; P. Meier/M. Stettler, op. cit., n. 493). Infine, per quanto attiene al calcolo del fabbisogno dei figli, che non si confonde con il contributo effettivamente dovuto e va stabilito in funzione dei bisogni dei figli e delle capacità contributive dei genitori (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb), si rileva che la prassi del Tribunale d'appello si ispira alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo, applicandovi i necessari correttivi ed adattandole alla singola fattispecie, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). 2.9. Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato. Inoltre, giusta l'art. 25 cpv. 1 let. c OPC la PC annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo. Nel caso di specie, poiché non è ancora stato definito - in sede di divorzio - l'obbligo contributivo di _____ a favore dei figli _____ e _____, tale onere non può essere preso in considerazione a titolo di spese nel calcolo del fabbisogno vitale per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 3b cpv. 3 let. e LPC. Va da sé che una volta definito l'obbligo dell'assicurato di versare il contributo alimentare per i figli _____ e _____, la Cassa dovrà tenerne conto ai fini del calcolo della PC. 2.10. Con il ricorso l'assicurato postula pure l'edizione del suo incarto PC dalla Cassa di compensazione "Ausgleichskasse _____, Ergänzungsleitungen, _____" (doc. _). Ebbene, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit

suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art.

E. 4

cpv. 1 CF, corrispondente all'art. 29 cpv. 2 della nuova CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). In concreto, poiché la fattispecie deve essere considerata sufficientemente chiarita dall'esame degli atti dell'incarto, questo TCA rinuncia a tale complemento istruttorio (doc. _). 2.11. In simili condizioni, visto il computo dell'importo forfettario di fr. 2'100.- a titolo di spese per la dieta nel fabbisogno vitale (cfr. consid. 2.6.), all'assicurato deve essere erogata una PC pari a fr. 624.— mensili con effetto dal 1° giugno 2000 (cfr. consid. 1.5.). I ricorsi vanno dunque parzialmente accolti e le decisioni della Cassa annullate. 2.12. Visto l'esito delle impugnative, la Cassa verserà al signor _____ l'importo di frs. 800.— a titolo di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.